

Determina del 29 marzo 2023 n. 1

Affidamento di incarico professionale ad un Avvocato per il recupero del credito maturato nei confronti del Comune di Bologna di cui alle fatture 84/00/2016 – 4/00/2017 – 60/00/2017 – 110/00/2018

Il Liquidatore della società FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA S.p.A in liquidazione

VISTO il vigente “Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni” approvato dal Liquidatore con determina del 30 dicembre 2019;

CONSIDERATO che:

- nel luglio 2000 il Comune di Bologna e l'Università di Bologna hanno dato mandato a Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A. (di seguito, anche FBM) di indire un concorso internazionale di progettazione della ZIS Bertalia-Lazzaretto e degli insediamenti universitari previsti nella stessa zona, concorso di cui è risultato aggiudicatario un raggruppamento di professionisti guidato e rappresentato dall'Arch. Piero Sartogo di Roma;
- con specifica convenzione del 18/12/2002 (rep. n. 194680), il Comune di Bologna ha incaricato FBM per l'elaborazione della prima fase di studio del programma di riqualificazione urbana, costituita dallo studio di impatto ambientale e, sulla base degli esiti dello stesso, dell'adeguamento dell'assetto urbanistico, in collaborazione con il gruppo di progettazione guidato e rappresentato dall'Arch. Piero Sartogo;
- con successivo “accordo procedimentale per la elaborazione del programma di riqualificazione urbana della zona integrata di settore R5.3 Bertalia-Lazzaretto, ai sensi degli artt. 11 e 15 Legge 241/90 e 18 L.R. 20/00”, sottoscritto in data 22 gennaio 2004, rep. n. 197266, tra il Comune di Bologna, l'Università di Bologna, FBM e la quasi totalità delle parti private titolari di aree presenti all'interno della ZIS R5.3 Bertalia-Lazzaretto, si è conferito mandato a FBM per la elaborazione del piano particolareggiato comprensivo dei progetti preliminari delle infrastrutture necessarie per la funzionalità del comparto, piano particolareggiato effettivamente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale odg n. 185 del 27/7/2007, con convenzione urbanistica sottoscritta dagli attuatori in data 24/11/08 e 22/01/09 (notaio A. Errani);
- la straordinaria rilevanza territoriale del Piano, la particolarità del suo tessuto urbanistico, la ripartizione in gruppi di lotti di attuazione a cui erano associate determinate opere di urbanizzazione con un vincolante cronoprogramma attuativo fecero emergere, nella fase esecutiva, una oggettiva complessità cantieristica che richiese una attenta valutazione tecnico-operativa;
- in particolare, le reti primarie di urbanizzazione e talune opere speciali di interesse dell'intero comparto (es. la canaletta “Reno”) mal si adattavano ad una realizzazione frazionata come prevedeva il Piano ma soprattutto, in quanto a servizio dell'intero comparto urbanistico, richiedevano comunque una progettazione unitaria;
- al fine quindi di consentire una ordinata attuazione delle previsioni di Piano, si è resa opportuna una ridefinizione delle fasi e delle modalità attuative delle opere di urbanizzazione che prevedesse, limitatamente alle reti primarie di urbanizzazione, la loro progettazione e realizzazione da parte del Comune con oneri pro-quota a carico dei lottizzanti di “prima attuazione” con un incremento del costo delle opere che fu oggetto di verifica da parte della Commissione di Coordinamento (organo di monitoraggio collegiale costituito da rappresentanti dei lottizzanti privati, dal Comune e da FBM).

CONSIDERATO altresì che

- la quota a carico del Comune di Bologna per l'incremento del costo delle opere era così quantificata

- Euro 111.100,00 imponibili per cui veniva emessa da FBM nei confronti del Comune di Bologna la fattura 81/PA/2017 del 04.09.2017;
- Euro 118.258,77 imponibili per cui veniva emessa da FBM nei confronti del Comune di Bologna la fattura 82/PA/2017 del 04.09.2017;
- Euro 50.409,06 imponibili per cui veniva emessa da FBM nei confronti del Comune di Bologna la fattura 80/PA/2017 del 04.09.2017;

- le fatture 80/PA/2017, 81/PA/2017 e 82/PA/2017 venivano inviate da FBM al Comune di Bologna in data 05.09.2017 tramite PEC e che le stesse fatture venivano rifiutate e rimandate al mittente in data 18.09.2017 e, pertanto, FBM provvedeva ad annullare tali fatture;

- dopo contatti telefonici e scritti tra FBM e il Comune di Bologna veniva integralmente pagata la fattura 81/PA/2017, parzialmente pagata la fattura 82/PA/2017 e non pagata la fattura 80/PA/2017;

- ogni anno, FBM ha regolarmente circolarizzato il credito nei confronti del Comune di Bologna senza che lo stesso abbia mai sollevato obiezioni a tale previsione di debito fino all'esercizio 2021, inserendo, tra l'altro, tale voce tra poste di previsione di spesa;

- il Comune di Bologna è Socio di FBM con quota del 32,83% e, in virtù di tale quota, è chiamato all'approvazione dei bilanci societari ove è inserita la predetta voce di debito, senza che sia mai sorta alcuna contestazione sul punto;

- in data 3 marzo 2020, il Comune di Bologna ha provveduto ad adeguare gli impegni contabili con Delibera di Giunta DG/PRO/2020/46 Rep. DG/2020/39 PG. 96609/2020 del 3.03.2020 riducendo l'impegno n. 317002144 fino alla concorrenza dell'importo residuo di euro 44.667,92 e n.317002131 fino alla concorrenza dell'importo residuo di euro 16.831,13;

CONSIDERATO infine che nell'ultimo anno sono intervenute interlocuzioni tra il Liquidatore di FBM e diversi referenti del Comune senza addivenire ad alcuna definizione, se non aver ricevuto una proposta di transazione per una somma notevolmente inferiore in data 19 novembre 2020, ritenuta inaccettabile; tuttavia tale somma è stata considerata a parziale copertura del debito vantato da FBM nei confronti del comune stesso.

PREMESSO che:

- in ragione di quanto sopra considerato, il Liquidatore intende affidare ad un Avvocato l'incarico di rendere un parere *pro veritate*, da redigere sulla base della documentazione in possesso di FBM, che il professionista sarà tenuto a visionare, relativo alla fondatezza e alla sostenibilità in giudizio della pretesa creditoria vantata da FBM in liquidazione nei confronti del Comune di Bologna, complessivamente pari a € 50.409,11 + IVA, i tempi di prevedibile durata della causa, il rischio di soccombenza e le potenziali conseguenze della stessa;
- qualora il richiesto parere *pro veritate* induca a ritenere opportuno promuovere azione nei confronti del Comune di Bologna, il Liquidatore di FBM intende sin da ora affidare al medesimo Avvocato l'incarico per la tutela giudiziale dei diritti della citata Società;
- l'incarico in oggetto - tenuto anche conto delle indicazioni contenute nelle Linee guida ANAC n. 12, approvate con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 - rientra tra i servizi legali esclusi dalla applicazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) a norma dell'art. 17, comma 1, lettera d), del Codice;

- in ragione di quanto sopra, il conferimento dell'incarico in oggetto è disciplinato dal "Regolamento sul conferimento di incarichi ad esperti esterni" approvato dal Liquidatore con determina del 30 dicembre 2019;
- ai sensi dell'art. 4 del summenzionato Regolamento, FBM procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative, pubblicizzate attraverso uno specifico avviso di selezione pubblicato sul sito del Comune di Bologna-Amministrazione Trasparente-Trasparenza enti in liquidazione-FBM in liquidazione, posto che il sito istituzionale di FBM non è più attivo;
- il caso in esame non rientra tra quelli espressamente previsti dall'art. 7 del summenzionato Regolamento che consentono di procedere al conferimento dell'incarico mediante affidamento diretto;
- tuttavia
 - la natura eminentemente fiduciaria che connota i mandati difensivi in giudizio e la preliminare attività di consulenza finalizzata al successivo conferimento di tali mandati, ancora più evidente nel caso in esame, in cui la Società si trova costretta a valutare la concreta possibilità di promuovere azione nei confronti di uno dei propri soci;
 - la particolare rilevanza dell'incarico che si intende conferire, sia sotto il profilo della responsabilità che il Liquidatore assume nel determinarsi o meno a promuovere l'azione sia sotto il profilo dell'impatto di tale decisione sui tempi e sui costi della liquidazione;
 - la opportunità di evitare forme di pubblicità che, vista la particolare situazione, possono prestarsi a strumentalizzazioni e a condizionamenti esterni;
 consentono di ritenere adeguatamente giustificato e motivato procedere al conferimento dell'incarico mediante affidamento diretto;
- l'elaborazione del suddetto parere, e la conduzione della eventuale causa, richiede competenze giuridiche non solo di carattere civile ma anche di carattere amministrativo, stante la natura dei rapporti sottesi all'incarico conferito alla Società dal Comune di Bologna e la natura dell'attività dalla quale il credito vantato dalla Società ha tratto origine;
- la Società non è dotata di un elenco di avvocati per il conferimento di incarichi per consulenza, assistenza e difesa in ambito giudiziale e/o stragiudiziale;
- tuttavia, per aspetti inerenti la vertenza in oggetto la Società si è già avvalsa in passato dell'Avv. Michele Cristoni, che risulta dotato dei necessari requisiti di competenza ed esperienza ed è, almeno in parte, già edotto circa i fatti oggetto della vertenza;
- preventivamente interpellato, l'Avv. Michele Cristoni si è detto disponibile ad accettare l'incarico, precisando di non versare in alcuna delle condizioni di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013 né in condizioni di conflitto di interessi;
- su richiesta del Liquidatore, l'Avv. Michele Cristoni ha fatto pervenire un preventivo per il compenso professionale, quantificato in conformità ai parametri di cui al D.M. 55/2014, applicati secondo valori minimi.

Il Liquidatore della società FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA S.p.A in liquidazione

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati

- di conferire incarico professionale all'Avv. Michele Cristoni, con studio in Bologna, Via Turati n.82, affinché rediga parere *pro veritate* avente ad oggetto la fondatezza e la sostenibilità in giudizio della pretesa creditoria vantata da FBM in liquidazione nei confronti

del Comune di Bologna, i tempi di prevedibile durata della causa, il rischio di soccombenza e le potenziali conseguenze della stessa, riservandosi sin d'ora di conferire al medesimo Avv. Michele Cristoni mandato per la rappresentanza e la difesa nel giudizio per il recupero del suddetto credito qualora il richiesto parere *pro veritate* induca a ritenere opportuno promuovere azione nei confronti del Comune di Bologna;

- di quantificare il compenso dovuto all'Avv. Michele Cristoni nei seguenti importi e alle seguenti condizioni:

Fase stragiudiziale: parere pro veritate

Valore della controversia € 50.409,11 + IVA (tabella 25 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense")

Compenso, quantificato secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, applicati nei valori medi: Euro 2.410,00 oltre 15% rimborso forfettario, 4% C.p.A.; il Professionista riconosce uno sconto del 30%, per un totale di **Euro 2.019,65** (operazione non soggetta ad IVA né a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 1 commi da 54 a 89 della legge 190/2014).

Fase eventuale:

Fase eventuale: assistenza giudiziale in ambito civile

Valore della controversia € 50.409,11 + IVA (tabella 2 "Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale".)

Compenso, quantificato secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, applicati nei valori medi, con esclusione del compenso per la "Fase di studio", già ricompresa nell'ambito dell'attività stragiudiziale volta a rendere il summenzionato parere *pro veritate*:

Fase introduttiva del giudizio: Euro 1.204,00

Fase di trattazione/istruttoria: Euro 1.806,00

Fase decisionale: Euro 2.905,00

oltre 15% rimborso forfettario e 4% C.p.A. per un totale pari a **Euro 7.074,35** (operazione non soggetta ad IVA né a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 1 commi da 54 a 89 della legge 190/2014).

- di richiedere all'Avv. Michele Cristoni il rilascio, in conformità a quanto previsto dal vigente "Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni", di autocertificazione attestante il possesso dei seguenti requisiti:
 1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell'Unione europea;
 2. godimento dei diritti civili e politici;
 3. non avere riportato condanne penali, anche non definitive, ovvero l'applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale;
 4. non essere destinatario di misure di prevenzione;
 5. non essere sottoposto a procedimenti penali;
 6. non essere soggetto ai divieti previsti dall'art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/2001 e alle situazioni previste dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190");
 7. possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 8. non avere riportato sanzioni disciplinari;
 9. non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso pubbliche amministrazioni;
 10. non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziali, con FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA S.p.A. in liquidazione;

11. essere iscritto all'Albo Ordinario degli Avvocati e non avere in atto sospensioni né procedimenti disciplinari in corso;
12. essere titolare di Partita IVA (anche riconducibile a Studio Associato o Società tra professionisti).

L'incarico professionale avrà durata dalla data di affidamento fino all'espletamento dell'attività necessaria alla predisposizione del parere *pro veritate*, che dovrà essere reso, necessariamente, entro il 30 giugno 2023.

Qualora, ad insindacabile giudizio del Liquidatore, il parere *pro veritate* reso dall'Avv. Michele Cristoni induca a non ritenere opportuno agire in giudizio nei confronti del Comune di Bologna per il recupero del credito come sopra vantato da FBM in liquidazione, l'incarico si considererà concluso senza necessità di ulteriori adempimenti.

Qualora invece, ad insindacabile giudizio del Liquidatore, il parere *pro veritate* reso dall'Avv. Michele Cristoni induca a ritenere opportuno promuovere azione in giudizio nei confronti del Comune di Bologna per il recupero del credito come sopra vantato da FBM in liquidazione, il Liquidatore si riserva di conferire al medesimo professionista apposito incarico per la rappresentanza e la difesa della Società in giudizio alle condizioni di cui sopra.

Le spese vive per contributo unificato e marche da bollo verranno sostenute dal professionista e rimborsate da FBM previa comunicazione degli importi e di consegna del giustificativo di spesa.

Il compenso sarà corrisposto all'Avv. Michele Cristoni al termine di ogni fase dell'incarico, previa emissione di regolare fattura, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

Il Liquidatore